

V.A.S.

RAPPORTO PRELIMINARE di VERIFICA di ASSOGGETTABILITA' a VAS
ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e s.m.i.
SCREENING del PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE
del COMUNE di San Salvo (CH)



VAS: " il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative - nell'ambito di programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle

Indice

0. Schema del documento

1. Introduzione

1.1_ Riferimenti Normativi

1.2_ Sintesi procedurale

2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

2.1_ Definizione delle ACA

2.2_ Tempistica e procedure per le consultazioni

3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

3.1_ Il Piano Demaniale Marittimo Comunale PDMC del Comune di San Salvo vigente

3.2_ Il Piano Demaniale Marittimo Comunale PDMC del Comune di San Salvo: obiettivi e contenuti della Variante

3.3_ Coerenza esterna: quadro di riferimento programmatico e pianificatorio

3.3.1 – Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

3.3.2 – Il Piano Regionale Paesistico

3.3.3 _ Piano Demaniale Marittimo Regionale PDM

3.3.4 _ Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento ambientale

3.3.5 _ Piano Energetico Regionale

3.3.6 _ Piano di Assetto Idrogeologico PAI

3.3.7 – Piano di Tutela delle Acque

3.3.8_ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di CHIETI

3.3.9_ Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Salvo

4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

4.1_ Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

4.2_ Aspetti ambientali e loro rilevanza per la Variante al Piano Demaniale Comunale Marittimo

PDMC del Comune di San Salvo

5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma

5.1_ Descrizione Presumibili Impatti della Variante al Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo

5.2_ Mitigazioni

6. Sintesi delle motivazioni

7. Parere di assoggettabilità a VAS

0_ Schema del documento (rif. regionale)

1. Introduzione

Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano/Programma, rif normativi, etc.

2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

Viene definito l'elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni (tempistica e modalità di consultazione, pubblicazione su quotidiani ecc...).

3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

Descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l'indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensibilità e criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano/Programma.

5_ Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma

In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i.

6. Sintesi delle motivazioni

Sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS.

7. Parere di assoggettabilità a VAS

1_ Introduzione

Il Rapporto Preliminare (*screening*), redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., valuta preventivamente i possibili effetti sull'ambiente degli obiettivi e previsioni della Variante al Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo, che si pone l'obiettivo di definire l'organizzazione degli interventi volti a meglio tutelare e valorizzare l'ecosistema della costa, i caratteri ambientali del territorio e garantirne lo sviluppo sostenibile e consapevole con l'obiettivo di migliorare le condizioni economiche, culturali e sociali della comunità cittadina.

Tale Piano, configurandosi come strumento di pianificazione del territorio comunale, attiva la presente verifica di assoggettabilità a Vas per il Piano stesso.

Il Comune di San Salvo definito (nel 1987), su segnalazione del CENSIS, "Uno dei Cento Comuni della piccola grande Italia" per i progressi conseguiti nel campo del lavoro e dello sviluppo sorge nell'importante collegamento fra il tratturo costiero L'Aquila-Foggia a quello più interno Centurelle-Montesecco, situato al confine con il Molise, in vista della foce del fiume Trigno, a m.101 slm, a circa 5 km. dalla costa. ed ha avviato negli ultimi due anni una importante revisione degli strumenti urbanistici PRG e PDMC nel.. al fine di dare maggiore sviluppo ed impulso al territorio cittadino ed alla sua governance. Nell'ottica della sostenibilità ambientale ed economica della città.

Storicamente le vicende più remote di San Salvo - che da poco ha superato i 20.000 abitanti --, risalgono fino alla Preistoria; ma è solo in età storica che il suo territorio, a controllo del basso Trigno e della costiera adriatica, si avvia a diventare un importante luogo di attività e di scambi.

Nel II millennio a.C., l'affermarsi della cultura appenninica e i primi rapporti con il mondo miceneo impressero alla vita delle locali popolazioni un certo dinamismo; che tuttavia si accentuò nel corso del I millennio a.C., grazie all'avvento della civiltà italica (frentana) producendo un intenso processo di urbanizzazione, che interessò la bassa valle del Trigno soprattutto nei secoli I e II d.C (testimoniate da un originale acquedotto ipogeo e muraure di età romana venute recentemente alla luce nel centro storico di San Salvo, mentre resti di cospicue ville romane e tracciati di antiche strade affiorano in numerosi luoghi del territorio rurale).

L'evento più significativo del periodo successivo al Mille è però senza dubbio l'insediamento (nel 1257 circa) dell'Abbazia cistercense di San Vito del Trigno, nella omonima pianura fluviale¹. Bene ha fatto, dunque, chi ha voluto definire San Salvo come la Terra dell'Abbazia; giacché la costante presenza sul territorio di monaci e possedimenti monastici per oltre un millennio ne ha modellato non solo lo schema urbano (con la chiesa al centro di una grande corte) e il paesaggio agrario (con terre lavorate da coloni o affittuari e poi prevalentemente da piccoli proprietari) ma la stessa cultura

(ospitale, legata all'etica del lavoro, democratica nelle relazioni, persino tendenzialmente laica) degli abitanti.

L'Ottocento e il primo Novecento hanno visto una lenta benché costante ripresa economica (basata sull'agricoltura e l'artigianato) e demografica, che ha trovato il suo coronamento nella fase di intenso sviluppo del quarantennio 1960-2000. Dopo le ultime grandi lotte contadine per la terra (1950), due grandi insediamenti industriali (SIV-Pilkington e M. Marelli-Denso 1963/1973), in parallelo alla crescita dell'indotto industriale e artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi hanno infatti prodotto un nuovo, intenso processo di urbanizzazione, che ha portato San Salvo a divenire, in termini proporzionali, la cittadina a più veloce accrescimento demografico dell'Abruzzoⁱⁱ.

Il turismo, invece, ha il suo punto di riferimento nella Marina di San Salvo. Lungo la costa si è sviluppata San Salvo Marina, frequentata stazione balneare con una lunga ed ampia spiaggia dalla sabbia sottile caratterizzata verso Nord dalla presenza delle dune costiere, per la cui conservazione è stato costituito un biotopo costiero. Di recente costruzione è il porto turistico "Le Marinelle" che offre adeguati servizi ai diportisti.

1.1_ Riferimenti normativi

Riferimenti Comunitari

- Direttiva 2001/42/CE
- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE
- Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013
- Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Europea (DG Ambiente)

Riferimenti nazionali

- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152
- D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008

Riferimenti regionali

La Regione Abruzzo ha approvato il 9 agosto 2006, con Delibera di Giunta Regionale n°907/C, il testo della legge regionale in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio, che recepisce la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica, è intenzione della stessa Regione Abruzzo integrare la Valutazione Ambientale Strategica nel procedimento di Pianificazione per il Governo del Territorio. Attualmente il Disegno di legge Regionale in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio è all'esame del Consiglio Regionale.

Nelle more dell'entrata in vigore dello stesso trovano diretta applicazione le norme del D. Lgs. 152/06. Di seguito vengono riportate le principali disposizioni in materia di VAS:

- L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 - Approvazione dei "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali".

- Delibera di G.R. n. 119 del 22/03/2002, pubblicata sul B.U.R.A. n. 73 del 14 giugno 2002, e Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

- Delibera di G.R. n. 967 del 7/11/2003, pubblicata sul B.U.R.A. n. 39 del 19 dicembre 2003, n. 39, definizione delle modalità organizzative e attribuzione al Comitato di Coordinamento Regionale la competenza in materia di VAS.

- L.R. 9/08/2006, n. 27, "Disposizioni in materia ambientale", pubblicata sul B.U.R.A. n°46/06, istituzione dell'Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale e affidamento delle funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica, nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83; istituzione di una Task Force necessaria per l'ottimale svolgimento delle suindicate funzioni.

- Delibera di G.R. n.148 del 19/02/2007, pubblicata nel B.U.R.A. n°21 del 13 aprile 2007, disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi regionali, Definisce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui sottoporre i Piani e Programmi di competenza regionale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE (art. 3); individua nell'Autorità Ambientale regionale il soggetto che, tramite la propria Task Force, fornisce supporto tecnico alle Direzioni regionali responsabili del Piano o del Programma sia nella fase di screening, ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, direttiva 2001/42/CE, sia nelle fasi successive di attuazione della Direttiva 2001/42/CE; rinvia, per ogni Piano o Programma di competenza regionale, ad ogni Direzione regionale la definizione del dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da applicare ai Piani e Programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita determinazione direttoriale che dovrà, in particolare:

- definire l'elenco delle Autorità che dovranno essere consultate per le loro specifiche competenze ambientali interessate;

- istituire un apposito tavolo per la consultazione del pubblico interessato al processo di VAS

integrato dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti nella Regione Abruzzo;

- Delibera di G.R. n°842 del 13/08/2007, pubblicata nel B.U.R.A. n°51 del 14 settembre 2007, indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani di competenza degli EE. LL. ricadenti nel territorio regionale; individua nell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo il soggetto che, tramite la propria Task Force, fornisce, se richiesto, supporto tecnico in tutte le fasi di attuazione della direttiva 2001/42/CE agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di Piani, anche tramite il Portale Web dedicato all'interazione con gli Enti locali sull'applicazione della Direttiva VAS, inserito sul sito ufficiale della Regione Abruzzo;

- L.R. n°45 19/12/2007,: norme per la gestione integrata dei rifiuti Pubblicata nel B.U.R.A. n°10 del 21 dicembre 2007, che stabilisce che il piano regionale dei rifiuti è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.7.2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

- Delibera di G.R. n. 209 del 17/03/2008, D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "criteri e indirizzi in materia di procedure ambientali." Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.lgs 16/01/2008 n° 4 (GU n°24 del 29/01/2008). Pubblicata nel B.U.R.A. n°25 del 30 aprile 2008.

- Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)
- Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS – Chiarimenti interpretativi
- Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle ACA nella struttura regionale


1.2_ Sintesi procedurale

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare, ai sensi dell'art.

12 del D. Lgs. 152/06, comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al succitato Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (ACA) i quali, entro 30gg. dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano dai successivi obblighi della procedura di VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.



Schema procedurale fase di screening VAS: verifica di assoggettabilità

2_ Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

2.1_ Definizione delle ACA

Il Comune di San Salvo, interessato dalla Variante al Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC, in qualità di Autorità Procedente per la verifica della assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal presente documento predisposto sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato I del D.Lgs 152/2006, individua i soggetti interessati (ACA), quali Autorità con competenza ambientale, anche a seguito di convocazione di conferenza dei servizi, ed in particolare:

per la Regione Abruzzo:

DC - Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa

- Servizio Difesa del Suolo
- Servizio Genio Civile regionale (Chieti)
- Servizio OO.II., Gestione Fiumi, Dighe e Unificazione procedimenti sulle acque
- Servizio Ciclo idrico Integrato e reti tecnologiche

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

- Servizio Foreste, demanio civico ed armentizio
- Servizio Gestione del territorio
- Servizio Ispettorato provinciale agricoltura di Chieti

DA - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

- Servizio Conservazione della Natura e APE
- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali

DR - Direzione Protezione Civile, Ambiente

- Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
- Servizio Gestione dei Rifiuti

Autorità Dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici

- Soprintendenza Beni Culturali
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici
- Soprintendenza Archeologica

Provincia di Chieti

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente

ASL

ATO

2.2_ Tempistica e procedure per le consultazioni

Le ACA verranno consultate attraverso specifica Conferenza dei Servizi che verrà convocata a 30 (trenta) giorni dalla verifica della ricezione del presente Rapporto Preliminare, in modo da consentire la formulazione di eventuali contributi da parte delle ACA stesse, da esporre durante la Conferenza dei Servizi, integrando eventualmente il provvedimento rilasciato dall'Autorità Competente.

3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

3.1_ Il Piano Demaniale Marittimo Comunale PDMC del Comune di San Salvo vigente

Questo Comune con deliberazione di C.C. n. 10 del 16/03/2007 ha approvato la variante al Piano Demaniale Comunale, precedentemente approvato con atto del Commissario Prefettizio n. 37 del 18/01/1994. Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Salvo all'art. 47 delle NTA prevede le disposizioni generali che riguardano la fascia di salvaguardia ed uso del demanio marittimo.



Per quanto riguarda il sotto-ambito denominato Lotto particella 18 vale quanto riportato dall'art. 49 bis delle NTA. La Giunta Regionale d'Abruzzo in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 141/1997 con deliberazione n. 24/C del 20/01/2003 ha proposta all'approvazione del Consiglio Regionale il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative (PDM), poi definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29/07/2004 pubblicata sul BURA ordinario n. 30 del 27/10/2004.

Successivamente con delibera di C.R. n. 20/4 del 24/02/2015 pubblicato sul BURA ordinario del 15/04/2015, il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18/1983 il Piano Demaniale Marittimo costituito dalle norme di dettaglio.

Alla stregua del Piano Demaniale Marittimo (PDM) approvato dalla Regione Abruzzo, i comuni sono tenuti ad approvare i piani demaniali comunali o, per i comuni che già sono dotati di piano spiaggia, ad adeguarli alle disposizioni del PDM come da delibera di C.R. del 24/02/2015.

Il PDCM attualmente vigente è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Stralcio PRG;
- Estratto catastale;
- Rilievo linea di costa;
- Rilievo fotografico;
- Stato di fatto;
- Zonizzazione;
- Planimetria generale di intervento;
- Schede di progetto: ambiti 1-2-3-4-5;
- Profili particolari;
- Reti tecnologiche;
- Tabulati: dati dimensionali delle concessioni;
- Qualità architettonica dei manufatti;
- Relazione geologica e geotecnica.

Il piano interessa tutta la fascia demaniale compresa nel territorio comunale tra il confine della regione Molise e il comune di Vasto.

L'arenile di San Salvo si estende per circa ml 2600, con andamento pressoché rettilineo con una superficie complessiva di 4ha, di cui un 1/3 è spiaggia libera, sviluppando un fronte complessivo di ml. 850.

Il piano si propone di conservare le aree libere dotandole dei servizi minimi idonei per l'utilizzo balneare, e di quei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e d'igiene e garantire ovunque la visitabilità, rispetto al problema del superamento delle barriere architettoniche, da parte dei portatori di handicap.

Il Comune dovrà dotare le spiagge libere, dunque, di servizi igienici nonché garantirà il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile; e inoltre individuerà porzioni di spiaggia, con apposita segnaletica, da destinare alle attività ricreative degli utenti.

Il piano si può dividere in tre aree di intervento:

- Distribuzione e razionalizzazione delle aree libere

-Progettazione di un area destinata alle barche da diporto e alla pesca

-Collocazione dei servizi per la collettività sul lungomare Colombo.

Il piano è stato studiato in modo tale da conciliare le concessioni esistenti, con spiagge libere, di cui alcune delle quali potranno essere destinate a terapie curative, come la talassoterapia, ed attività ricreative per giovani (colonia). Le aree destinate a spiaggia libera saranno dotate di:

-strutture per rendere agevole a chiunque l'accessibilità al litorale;

-servizi igienici a norma con la legge 13/89;

-servizio di sorveglianza della balneazione e di salvataggio;

-servizio di pulizia dell'arenile di competenza secondo le norme tecniche;

-punti per attività di vendita di prodotti tipici in chioschi.

I due canali di scolo individuati saranno sfruttati per realizzare rispettivamente:

- un pontile in legno che permetterà una passeggiata sul mare che si conclude con il trabocco realizzato per attività di ristoro , tale trabocco sarà progettato con tecnologie e materiali moderni interpretando la tradizione costruttiva dei trabocchi.

- un'area destinata all'alaggio delle imbarcazioni da diporto e da pesca.

Particolare importanza viene riservata ai servizi generali per l'assistenza al pubblico.

In tal senso, si prevede di installare, sul lungomare C. Colombo, a cura del Comune, chioschi ogni 100 metri da adibire a punti vendita commerciali, artigianali e di prodotti tipici, con esclusione di esercizi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande.

Detti servizi saranno realizzati in legno oppure con struttura portante in acciaio e telaio, serramenti e finiture in alluminio estruso di facile rimozione, e con divieto di qualsiasi ancoraggio definitivo al suolo.

Infatti particolarità di tali chioschi e' la loro removibilità, terminata la stagione balneare verranno prelevati ad opera del Comune che li riutilizzerà in occasione di fiere, mostre, etc.

3. Descrizione delle aree libere

L'area totale destinata all'intervento e' stata concepita razionalizzandola in cinque ambiti distribuiti lungo l'arenile, nei quali verranno realizzate spiagge libere e colonie . Secondo la normativa le prime dovranno essere dotate, a cura del Comune, di servizi minimi, quali: servizi igienici ,servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile e un primo soccorso.

I servizi minimi non potranno coprire più del 5% del totale dell'area destinata a spiaggia libera e la superficie comunque pavimentata non potrà superare il 15% della stessa.

La zona delle spiagge libere individuata con la lettera "A" nella Tavola n. 06 sarà adibita ad impianto di talassoterapia.

L'area destinata a colonia marina, dovrà essere attrezzata, come la spiaggia libera dei servizi minimi, anche di tipo igienico e di accesso per persone portatrici di handicap.

Questi ultimi non potranno coprire più del 5% del totale dell'area di pertinenza e la superficie comunque pavimentata non potrà superare il 15% della stessa area e comunque non superiore a 250 mq.

Nell'area della colonia è prevista un area di 130 mq da destinare a gazebo.

Di seguito sono riportati per ogni ambito i dati relativi ai in esso servizi realizzati:

Ambito 1:

- superficie totale spiaggia libera 6806mq;
- colonia 2050mq;
- superficie pavimentata 140mq 250mq ;
- superficie coperta 45mq 5%;
- cabine n.4;
- pronto soccorso n.1;
- servizi igienici n.1;
- servizi igienici per disabili n.1;
- servizi sorveglianza e salvataggio n.1;
- -superficie talassoterapia 4973mq

Ambito 2:

- superficie totale spiaggia libera 9350mq;
- superficie pavimentata 140 mq □ 250mq (15%);
- superficie coperta 60mq □ 5%;
- cabine n.4;
- pronto soccorso n.1
- servizi igienici n.1;
- servizi igienici per disabili n.1;
- servizi sorveglianza e salvataggio n.1;
- deposito/servizio pulizia arenile n.1.

Ambito 3:

- superficie totale spiaggia libera 13300mq;
- □superficie pavimentata 78.50mq □ 250mq (15%);
- superficie coperta 60mq □ 5%;

- cabine n.8;
- pronto soccorso n.1;
- servizi igienici n.1;
- servizi igienici per disabili n.1;
- servizi sorveglianza e salvataggio n.1.

Ambito 4:

- superficie totale spiaggia libera 8140mq;
- superficie pavimentata 120mq ÷ 250mq (15%);
- superficie coperta 51mq ÷ (5%);
- cabine n.8;
- pronto soccorso n.1
- servizi igienici n.1;
- servizi igienici per disabili n.1;
- servizi sorveglianza e salvataggio n.1;
- deposito/servizio pulizia arenile n.2.

Ambito 5:

- superficie totale spiaggia libera 1162mq;
- superficie pavimentata 57mq ÷ 250mq (15%);
- superficie coperta 34mq ÷ 5%;
- pronto soccorso n.1;
- servizi igienici n.1;
- servizi igienici per disabili n.1.

Descrizione delle aree di alaggio.

Le imbarcazioni di piccole dimensioni potranno sostare sul tratto di arenile individuato con apposita simbologia sulla planimetria di progetto nel tratto adiacente il canale di bonifica ove già esiste uno scivolo di accesso all'arenile.

L'alaggio delle imbarcazioni da pesca e da diporto avverrà nel tratto di arenile adiacente il canale di bonifica ,dove è previsto un pontile .Tale pontile verrà realizzato quota con il piano stradale, avrà la funzione di creare " l'elemento passeggiata" che si concluderà con l'arrivo ad un trabocco ad uso ricettivo. Questo ultimo verrà realizzato con tecnologie e materiali moderni interpretando la tradizione costruttiva dei trabocchi. La passerella sarà costruita con assi di legno e sostenuta da

pali. Nel tratto che attraversa la spiaggia la struttura di sostegno sarà realizzata con travi di legno lamellare, al fine di


ottenere soluzioni più vantaggiose e per ridurre l'impatto ambientale.

5. Descrizione del lungomare Cristoforo Colombo.


Sulla sede stradale lungomare sarà possibile insediare chioschi per servizi generali di assistenza agli utenti ovvero punti vendita commerciali: artigianali e di prodotti tipici, con esclusione di esercizi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande.


Detti servizi possono avere una superficie lorda non superiore a mq. 12, altezza di mt. 3, e posti ad una distanza di m. 100 l'uno dall'altro, inoltre dovranno avere caratteristiche tipologiche prestabilite e realizzati in legno oppure con struttura portante in acciaio e telaio, serramenti e finiture in alluminio estruso di facile rimozione, e con divieto di qualsiasi ancoraggio definitivo al suolo.

Nell'area pineta verrà insediato un chiosco-bar di superficie non superiore a 20mq, tale chiosco sarà realizzato da parte del comune.



PDMC vigente





3.2_ Il Piano Demaniale Marittimo Comunale PDMC del Comune di San Salvo: obiettivi e contenuti della Variante

Considerato che il Servizio Urbanistica è stato verbalmente incaricato di adeguare le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici con le specifiche richieste dell'Amministrazione e in particolare:

- revisione e adeguamento alle previsioni di cui al PDM approvate dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con verbale n. 20/4 del 24/02/2015;
- individuazione di n. 6 concessioni di cui n. 4 riservate (collegate a strutture turistico/ricettive) e n. 2 per nuove concessioni.
- individuazione nella zona concessa in concessione dal Demanio (pineta e aree verdi antistanti il lungomare) di n. 6 aree da concedere per punti ricettivi, aree a servizio dello sport, aree per parco attrezzato (strutture facilmente rimovibili da utilizzare solo per i mesi estivi così come da ordinanza di balneazione annuale), conformemente a quanto previsto dall'art. 56bis del D.L. n. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della L. n. 98/2013 e alla L. n.172/2017 (conversione con modificazioni del D.L. n. 148/2017).


Le presenti modifiche in variante al PDMC approvato con delibera di CC n. 10 del 16/03/2007 sono riportate nei seguenti elaborati che vanno a sostituire/modificare quelli precedentemente approvati:

- Norme Tecniche di Attuazione,
- Relazione Tecnica Urbanistica,
- Grafici di dettaglio delle nuove aree da individuare.


Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, i manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base ai criteri formulati secondo le diverse esigenze, devono essere realizzate con tipologie costruttive, materiali, e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo, facendo ricorso prioritariamente a :

- opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico;
- cemento armato prefabbricato, metallo, legno strutturale, sughero, rattan o simili;
- la gamma cromatica deve rispettare il colore naturale del materiale scelto o al massimo i manufatti possono essere tinteggiati con vernici di colore bianco;
- nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengono l'equilibrio dell'ambiente e della piantagione, in particolare nel rispetto dell'equilibrio ecologico.


E' fatto divieto di qualsiasi ancoraggio definitivo al suolo al fine di garantire la rimovibilità del manufatto.



Le rete verde dell'area demaniale nella Variante al PDMC



La rete delle infrastrutture nella Variante al PDMC



La rete della ricettività nella Variante al PDMC

3.3 - Coerenza esterna: quadro di riferimento programmatico e pianificatorio

Uno degli aspetti fondamentali della Valutazione Ambientale è quello di verificare la “coerenza esterna” del Piano rispetto al panorama generale della pianificazione sia sovra-ordinata che sotto-ordinata (coerenza verticale) sia di analogo livello (coerenza orizzontale), individuando le

eventuali contraddizioni e/o i reciproci effetti.

Nella logica di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, sancita dalla normativa vigente, volta inoltre ad evitare la duplicazione di analisi e documentazione ed il raccordo tra le procedure finalizzato a non duplicare le analisi e la documentazione oltre che a non annullare gli effetti e gli esiti delle precedenti valutazioni e a non rimettere in discussione quanto già valutato positivamente, se non alla luce di ulteriori elementi di valutazione o necessità di approfondimenti, si indicano di seguito i principali riferimenti per la coerenza esterna.

A livello regionale:

3.4.1 - Quadro di Riferimento Regionale (QRR)

3.4.2 - Piano Regionale Paesistico (PRP)

3.4.3 - Piano Demaniale Marittimo regionale

3.4.4 - Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento Ambientale

3.4.5 - Piano Energetico Regionale

3.4.6 - Piano di Assetto Idrogeologico PAI

3.4.7 - Piano Stralcio Difesa Alluvionale PSDA

A livello provinciale:

3.4.8 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

A livello comunale:

3.4.9- Piano Regolare Generale del Comune di San Salvo vigente

3.3.1 – Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

Il confine interregionale in senso convenzionale, è ormai considerata l'asse mediano di una fascia in cui gli spazi acquei, per le sempre più numerose strutture offshore e per le profonde interazioni con l'organizzazione degli spazi a terra (residenziali, produttivi, turistici), partecipano appieno al processo di regionalizzazione. In tal senso, appare metodologicamente corretto prendere in esame l'interfaccia marittimo - litoraneo alla pari degli altri sistemi spaziali adiacenti.

Per le sue caratteristiche oceanografiche e morfologiche e per quelle geografico - economiche del retroterra e dello stesso avanmare, il litorale abruzzese non è idoneo a svolgere funzioni industriali di base, che, del resto, la Regione ha sempre evitato, anche quando le strategie di sviluppo del Mezzogiorno sembravano orientate esclusivamente in tale direzione.

Ma è proprio nell'ottica delle relazioni con gli spazi circostanti che una politica dell'organizzazione

portuale manifesta estrema urgenza, specie quando si osservino la composizione merceologica (netta prevalenza di rinfuse, liquide e solide: prodotti petroliferi, derrate alimentari, minerali greggi e legname, per la massima parte sbarcate) e la tipologia dei vettori (cargo generici, di piccolissimo tonnellaggio) che caratterizzano il movimento negli scali abruzzesi. Risultano assenti le tecniche di unitizzazione, e in particolare i flussi di contenitori, nonostante la domanda potenziale esistente nel sistema produttivo, sia per le grandi industrie, sia fra le piccole e medie, produttrici di beni di consumo in larga misura destinati all'esportazione verso altre regioni o verso l'estero.

I due porti che, per spazi marittimi, attrezzature già esistenti e retroterra, appaiono in grado di svolgere attività commerciali significative - ovvero quelli di Ortona e Punta della Penna dispongono da alcuni anni di nuovi Piani regolatori, la cui attuazione sarebbe demandata ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, rispettivamente, della Val Pescara e del vastese. Le opere in essi previste dovrebbero consentire l'accesso di vettori fino a 15.000 t.p.l. per il primo e fino a 30.000 t.p.l. (con ipotesi ulteriore a 50.000 t.p.l.) per il secondo, nonché la realizzazione di terminali specializzati e infrastrutture destinate a migliorare anche il traffico dei passeggeri.

Ciò consentirebbe di rinforzare sia l'ipotesi di "sistema portuale" prevista dalla pianificazione nazionale dei trasporti, sia l'integrazione di esso con la direttrice plurimodale del Corridoio Adriatico, in funzione degli scambi con l'area mediterranea centro - orientale, la Penisola Balcanica e l'Africa settentrionale: mercati di sbocco le cui potenzialità, nonostante le recenti vicende geopolitiche, permangono - in prospettiva - notevolissime e rispetto alle quali l'apparato produttivo abruzzese denota ottime capacità concorrenziali (nei settori delle costruzioni, della meccanica, dei prodotti alimentari, dell'abbigliamento e arredamento, ecc.).

La valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi necessariamente comporta una definizione di carattere pianificatorio e normativo che dia coerenza tra le attività imprenditoriali esistenti e l'alto valore ambientale e paesaggistico che riveste l'intera costa abruzzese.

La presenza discontinua di piani spiaggia, di iniziativa comunale, che rispondono a esigenze imprenditoriali locali e a limitati aspetti ambientali non permettono quel salto qualitativo e quantitativo che il marketing territoriale globale impone per essere competitivi.

Di qui la necessità di dotarsi un Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, che abbia le seguenti finalità generali:

- costituire il quadro generale di indirizzo ed il riferimento normativo per l'esercizio della delega e per l'elaborazione dei singoli piani spiaggia in materia di utilizzazione a fini turistico - ricreativi del demanio marittimo;
- garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico -

morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;

- consentire la progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi.

Il QRR è il documento di riferimento per la redazione dei Piani di Bacino, dei Piani Territoriali Provinciali e dei Piani di settore. Questo documento determina le strategie di sviluppo, individua le azioni necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:


- qualità dell'ambiente;
- efficienza dei sistemi urbani;
- sviluppo dei settori produttivi trainanti.

Tali obiettivi vengono ulteriormente suddivisi in obiettivi specifici, azioni ed programmatiche.

Il Q.R.R., complessivamente inteso, esplica i suoi effetti attraverso le azioni previste dalla Normativa Tecnica di Attuazione nonché attraverso i Piani di Settore e Progetti Speciali di cui all'art. 6 e 6 bis della L.R.70/95 testo coordinato e trova articolazione territoriale nei P.T.P. di cui all'art. 7 della medesima L.R. 70/95.

Gli obiettivi specifici indicati nel Q.R.R. di interesse per la redazione dei PDMC possono essere individuati a quanto descritto all'articolo 21 delle NTA del QRR ovvero: "Valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina":

1. Il Progetto Speciale Territoriale comprende la parte Sud del litorale abruzzese poco urbanizzata e in parte ancora integra compresa tra il Fiume Foro e S. Salvo. 2. In tale area il Progetto dovrà: - articolare un vero e proprio parco territoriale litoraneo in cui vengano valorizzati gli episodi naturali di notevole interesse con azioni di tutela e valorizzazione. 3. In particolare il Piano deve: - proporre un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità di utilizzazione; - valorizzare le relazioni con i centri storici della collina litoranea; - tutelare l'attività agricola; - verificare la possibilità di un declassamento della strada statale litoranea in un quadro di gerarchizzazione della rete viaria e di razionalizzazione della stessa SS. 16; - individuare alcune polarità strategiche di supporto e di servizio, prevalentemente limitrofe ai centri esistenti; - articolare percorsi pedonali e ciclabili, equestri in senso longitudinale che permettano una fruizione alternativa e unitaria della costa. - articolare la mobilità nautica, sia passeggeri che merci, in senso parallelo alla costa; 4. Fino all'approvazione dei predetti strumenti si applicano le previsioni e prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali.



3.3.2 – Il Piano Regionale Paesistico

Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", D. lgs. n. 42 del 22.01.2004, prevede l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto.

La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. Il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione. Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.


A ogni ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le linee guida stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea del Paesaggio.

A tali obiettivi sono associate varie tipologie normative. Al Piano vigente, e al suo carattere prevalentemente vincolistico, si sostituisce il nuovo Piano Paesaggistico che riguarda l'intero territorio regionale, e che determina obiettivi di qualità paesaggistica e relativi indirizzi progettuali.

Nel nuovo Piano Paesaggistico le analisi del territorio integrano e aggiornano quelle precedenti e

inseriranno, quali parametri di riferimento, la geomorfologia, gli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, simbolici e l'antropizzazione, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione Europea del paesaggio. Il nuovo Piano Paesaggistico Regionale rimanda esplicitamente all'art. 6 - ed in particolare alle lettere c), d) ed e) della Convenzione Europea del Paesaggio e nasce:

- dalla ricognizione dell'intero territorio, attraverso, da un lato, la lettura delle caratteristiche storico - culturali, morfologiche, ambientali e simboliche, dall'altro dall'analisi delle peculiarità antropiche, geomorfologiche e naturali, e delle loro interrelazioni. Da questa analisi consegue la definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
- dall'analisi dei processi di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio, degli elementi di vulnerabilità del paesaggio e la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- dall'individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
- dalla determinazione di misure per la conservazione degli elementi che caratterizzano le aree tutelate per legge e, laddove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- dall'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
- dall'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico; a tali misure devono poi riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- dall'individuazione di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.



3.3.3 Piano Demaniale Marittimo Regionale PDM

Il presente Piano del Demanio Marittimo (PDM) definisce, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°141/97 e dell'art.6 della L.R. 18/83 e successive modifiche, i principi per l'esercizio delle attività aventi fini turistico-ricreativi, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai Comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali.

Il piano nel rispetto dei principi contenuti nella LR 141/97 si pone l'obiettivo di:

- definire la delega delle funzioni amministrative in materia ai Comuni
- fissare i criteri e i parametri per la redazione dei PDMC

- modalità di attuazione della Delega delle funzioni ai comuni
- Regolamentare le concessioni demaniali marittime ad uso ricettivo-turistico-ricreativo
- Riqualificare i servizi e le strutture garantendo agli operatori turistici la sostenibilità economica degli investimenti
- Favorire lo sviluppo delle aree demaniali marittime destinate all'uso turistico-ricettivo
- La gestione integrata dell'area costiera
- La tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile del demanio marittimo.

Gli obiettivi specifici del PDM sono:

- a) la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b) garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
- c) favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate ad uso turistico-ricreativo di tutto il litorale abruzzese, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
- d) offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare;
- e) la gestione integrata dell'area costiera;
- f) tutelare il territorio nelle aree a rischio di erosione, attraverso l'arretramento e/o la delocalizzazione degli interventi.

Il litorale abruzzese si divide in 5 ambiti;

- a) tratti di litorale occupati da opere marittime varie (porti, banchine, opere di difesa delle infrastrutture, opere a raso, ecc....);
- b) tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa);
- c) tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia;
- d) tratti di mare antistanti le aree demaniali marittime ad uso turistico.
- e) Tratti di mare antistanti le foci di fiumi, torrenti e fossi.

Le spiagge sono classificate, morfologicamente (tav. n°4), in:

- a) spiaggia sabbiosa;
- b) spiaggia sabbiosa-ciottolosa;
- c) spiaggia ciottolosa.

Le spiagge sono ulteriormente classificate in aree soggette ad alto, medio e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socioeconomica, così come risulta dallo studio *"Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99"*. (tav.n°6- Carta del livello di rischio a scala regionale).

All'art. 3 vengono descritte le UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME e nello specifico la classificazione di:

I tratti di litorale classificati come spiagge, scogliere naturali e tratti di mare antistanti le aree demaniali possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili. Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.

Le strutture mobili sono quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre. Le TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO sono:

a) stabilimenti balneari senza strutture fisse; b) stabilimenti balneari con strutture fisse; c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività; d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico; e) impianti termali o per cure; f) punti di alaggio barche; g) servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni; h) per uso di specchi acquei; i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio.

La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

L'Art. 5 del PDM individua i CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DEMANIALI COMUNALI, in particolare Il Piano Demaniale Marittimo di livello comunale deve prevedere la riserva di almeno il 20% delle spiagge in concessione da destinare a spiaggia libera e uno spazio di almeno cinque metri lineari tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni e le concessioni esistenti, per le quali dovrà comunque essere garantito, ove possibile, un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per ml 2,5 ciascuno.

In tutte le aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione degli impianti di cui al precedente art.4, lett. a), b), c), d), e), devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i portatori di handicap.

La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10.

Nelle aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e nelle aree protette la materia (tav. n°5) è disciplinata in conformità alle norme del Piano di assetto naturalistico- P.A.N.

La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 ml, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore. Nei tratti di arenile con profondità superiore a 100 ml possono essere consentite concessioni retrostanti quelle a fronte mare. Alle strutture ricettive di grande capacità, villaggi turistici, campeggi e grandi alberghi che

hanno la potenzialità di ospitare oltre 600 persone, laddove c'è sufficiente arenile disponibile, può essere concesso un fronte maggiore in deroga a quanto previsto nel precedente punto 5, per un totale di mq. 16 ad unità abitativa turistica o camera, fino ad un massimo di ml. 100 di lunghezza del fronte mare.

Negli arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml.100 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del competente Servizio Regionale.

La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

La percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere 4 staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro, L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

Per le spiagge classificate ad alto rischio morfologico devono essere realizzate opere di difesa della costa tali da garantire la stabilizzazione del paraggio prima della realizzazione di nuovi manufatti, (tav. n°6) 13. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione. Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, senza la installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori.

I titolari di strutture ricettive, alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, possono ottenere, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. In tal senso i piani demaniali comunali prevedono, se necessario anche in deroga al comma 1 del presente articolo, aree per concessioni riservate alle strutture ricettive che ne risultassero prive. Le relative concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.

E' vietata la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, devono essere dotate, a cura dei Comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo

igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile. 19. I Comuni possono prevedere nei loro piani comunali aree destinate alle colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 5% del totale dell'area destinata a spiaggia libera e la superficie comunque pavimentata non può superare il 15% dell'area destinata a spiaggia libera.



3.3.4 Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento ambientale

Il Piano Regionale Triennale di tutela e risanamento ambientale, previsto ai sensi dell'art. 225 della L.R. 15/2004, approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 81/C del 15.02.2005, contiene:

- aggiornamento del quadro generale dei dati e delle informazioni disponibili, con particolare riguardo ai flussi dei rifiuti, alla raccolta differenziata, all'inquinamento atmosferico;

- inserimento di alcune azioni inizialmente non previste, quali l'ammodernamento delle centrali termiche, la certificazione ambientale ed il coordinamento, monitoraggio e valutazione;
- rimodulazione di alcune scelte di intervento in relazione a mutate situazioni di fatto intervenute e nuove esigenze emergenti - in coerenza con altri programmi e iniziative, quali Docup ob.2 Az.3.1.2, Gestione Rifiuti, delibere di Giunta Regionale nn. 1338 e 1339/2005 - relative ad interventi nei comuni individuati a rischio di inquinamento atmosferico, avanzamento "progetto siti inquinati";
- individuazione delle procedure attuative in coerenza con le previsioni di Piano;
- previsione di un set di indicatori ambientali per la valutazione del grado di realizzazione e di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
-




Figura 38 - Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all'ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine




Figura 39 - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all'ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine




Figura 40 - Classificazione del territorio in zone ai fini del monitoraggio in conformità a quanto fissato dal DM 60/2002 e dal DL 183/2004

3.3.5 Piano Energetico Regionale

Solo con il Trattato sull'Unione Europea di Maastricht del 1992 viene inserita una prima norma in materia energetica in ambito europeo. Da allora la competenza europea in materia energetica ed ambientale è andata via via progredendo. L'individuazione di temi e obiettivi fondamentali di politica energetica comunitaria, in effetti, già compare nel Libro Bianco del 1996. I principali obiettivi ivi delineati sono:

- la sicurezza dell'approvvigionamento, la diversificazione delle fonti e la indipendenza energetica;
- l'apertura del mercato dell'energia e la competitività delle fonti;
- il miglioramento dell'efficienza energetica;
- lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra.

In merito al primo punto l'UE (nel Libro Verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" - COM (2000) 769, novembre 2000) ritiene:

- che debba essere seriamente affrontata la questione dell'aumento della dipendenza energetica in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla competitività europea;
- importante realizzare un mercato interno europeo integrato con una politica energetica comunitaria coordinata;
- necessario intervenire nel risparmio energetico negli edifici e nei trasporti;
- necessario un programma di sviluppo di combustibili alternativi (biocarburanti, idrogeno ecc.) che li porti al 20% del consumo totale di combustibile entro il 2020;
- l'energia nucleare come strategica sia ai fini della limitazione delle emissioni climalteranti sia ai fini dell'autonomia energetica, pur evidenziando la necessità di risolvere il problema delle scorie radioattive e di incrementare la ricerca nel settore della fusione nucleare;
- fondamentale lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con il contributo di settori produttivi energetici convenzionali, oggi molto remunerativi (petrolio, gas, nucleare, ecc.);
- necessario un miglioramento e una maggiore efficienza delle reti di trasporto di energia fra i Paesi ai fini sia della sicurezza dell'approvvigionamento sia del funzionamento del mercato interno;
- che debba essere affrontata a livello comunitario sia la questione della costituzione delle scorte di riserva analogamente a quanto fatto per il petrolio, sia la gestione degli accordi di approvvigionamento con i paesi produttori, sia infine il tema della fiscalità e degli aiuti di stato nel settore energetico.

Con la Direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la Direttiva europea 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, sono state definite le regole comuni per la liberalizzazione del mercato interno di produzione, trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas con una accelerazione del processo di liberalizzazione del settore energetico nell'UE.

L'apertura totale del mercato energetico in Europa comporterà il completamento di un mercato concorrenziale con il miglioramento della competitività dell'economia europea. In merito alla riduzione delle emissioni di CO₂ ed alla riduzione del consumo di energia primaria la Commissione europea ritiene necessario che tale tema venga tenuto presente in tutti i settori di

intervento, ed in particolare:

- nel settore trasporti: con la Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove e con la Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- nel settore dell'edilizia con la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia e con la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- nel settore delle apparecchiature elettriche con la Direttiva 92/75/CE del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e con la Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
- consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- nel settore energetico produttivo con la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

Si riconosce l'insufficienza e la debolezza attuali dello sfruttamento del sistema delle fonti rinnovabili di energia. La Commissione europea ha ritenuto che le fonti energetiche rinnovabili vadano fortemente incrementate con l'obiettivo di raddoppiarne l'incidenza sul fabbisogno interno di energia dal 6% al 12% entro il 2010. Per la produzione elettrica da fonti rinnovabili l'obiettivo europeo è quello di passare dal 14% di produzione da fonti rinnovabili rispetto al totale prodotto al 22% entro il 2010 (Libro Bianco COM-97/599 del 26.11.1997). In materia di tutela dell'ambiente e di riduzione dei gas serra la Commissione europea ha prodotto varie comunicazioni e direttive (COM-98/246; COM-97 514; Direttiva 99-296/CE; Libro Verde COM-2000/87; COM-2000/88; COM- 92/226; COM-95/172; COM-97/30), ma è con la ratifica del Protocollo di Kyoto (entrato in vigore il 16 febbraio 2005) che l'UE si impegna a ridurre dell'8% le proprie emissioni entro il 2008-2012 rispetto alle emissioni del 1990, con costi annui complessivi stimati fra lo 0,1% e l'1% del proprio PIL. La ripartizione delle riduzioni delle emissioni fra i Paesi dell'Unione vede assegnato all'Italia l'obiettivo della riduzione del 6.5% , rispetto ai valori del 1990, entro il 2010. È opportuno ricordare anche quanto proposto dalla Comunità Europea nel documento "European Strategic Energy Technology Plan", del 22 novembre 2007, in merito alla diffusione di tecnologie energetiche innovative a basso contenuto di carbonio. In particolare, le principali proposte che la

Commissione Europea individua per la diffusione di tecnologie energetiche innovative, riguardano:

- l'adozione di una nuova strategia comune e condivisa, per meglio orientare e sostenere una proficua collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria;
- la promozione di meccanismi più efficaci per l'effettiva realizzazione e la più capillare diffusione delle tecnologie, contando sull'immenso potenziale dell'industria e della ricerca europee (in particolare nei settori dell'energia eolica e solare, in quello di produzione ed utilizzo della biomassa e dei biocombustibili, in quello delle tecnologie di cattura e di sequestro della CO₂, nel campo dell'efficienza della produzione di energia elettrica e, infine, anche nel settore della produzione di energia dalla fissione nucleare sostenibile);
- la necessità di favorire una maggiore mobilità delle risorse finanziarie e una più completa e profonda educazione tecnica e scientifica a sostegno del settore;
- la promozione di un'intensa collaborazione internazionale, come colonna portante della nuova strategia europea;
- Nel 2003 la Comunità Europea ha favorito la costituzione della European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform, che vanta, oggi, un partenariato di oltre 300 stakeholders, per un portfolio approssimativo di 600M euro di finanziamenti sia di provenienza pubblica che privata. La piattaforma condivide gli obiettivi in tema di energia della Comunità Europea, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni, ed all'impiego dell'idrogeno e delle fuel cells.

3.3.6 - Piano di Assetto Idrogeologico PAI

La Carta del Rischio. La valutazione del rischio è stata effettuata adottando una formulazione semplificata che tiene conto della pericolosità e del valore degli elementi a rischio contraddistinti in base al loro valore relativo. Le diverse situazioni di rischio così individuate sono state aggregate in quattro classi di rischio, a gravosità crescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni: - moderato R1; - medio R2; - elevato R3; - molto elevato R4.



3.3.7 – Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06. Costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. medesimo che prevedono:

- descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque superficiali che sotterranee con rappresentazione cartografica,
- sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee,
- elenco e rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili,
- mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato 1 alla parte terza del

suddetto decreto e loro rappresentazione cartografica,

- elenco degli obiettivi di qualità,
- sintesi dei programmi di misure adottate,
- sintesi dei risultati dell'analisi economica,
- sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici,
- relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini.

Il piano consente alla regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate.

- In conformità alle disposizioni legislative, la Regione Abruzzo, in data 21/12/2000, ha elaborato un bando di gara con allegato Capitolato tecnico-economico per affidare la redazione del PTA.
- Le attività svolte per la redazione del piano sono articolate secondo una fase conoscitiva, una fase di analisi e valutazione preliminare, una fase integrativa e/o di completamento e, da ultimo, una fase di pianificazione destinata a rispondere alle domande poste dal D.Lgs. 152/06.
- Lo spirito di quanto sopra è riportato nel Capitolato tecnico-economico che definisce il Piano uno "strumento conoscitivo funzionale".

Obiettivi prioritari del PTA della Regione Abruzzo risultano essere, per la tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee, il raggiungimento entro dicembre 2015 dello stato di qualità ambientale corrispondente a "buono", mentre, per la tutela quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.

- Per l'acquisizione e la gestione dei dati che contribuiscono a delineare il Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque è stato creato e messo a punto un supporto informatico, conosciuto comunemente come Sistema Informativo Geografico.
- Questo modello di dati è stato studiato ed analizzato per verificare la sua aderenza alle esigenze del Piano di Tutela delle Acque che richiedono al Sistema Informativo di essere di ausilio nel corso di tutte le fasi di sviluppo.



SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE ABRUZZO



stile

- Versione grafica
- Alta visibilità


menu

- Il piano
- Adozione
- Elaborati di Piano adottati con DGR 614/2010
- VAS e VINCA
- Delibere
- Partecipazione pubblica
- Proposta Giunta Regionale per approvazione finale
- Monitoraggio Qualità Acque
- Sperimentazione DMV
- Approvazione finale del piano e avvio aggiornamento
- Aggiornamento per Piani di Gestione Acque 2015-2021
- Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Proposta ERSI
- Portale Regione Abruzzo
- Contatti



Elaborati di Piano adottati con DGR 614/2010

1. Relazione Generale R1.2 - Metodologia;
2. Relazione Generale R1.3 - Quadro Conoscitivo;
3. Relazione Generale R1.4 - Quadro Programmatico, allegati e appendici:
 - Allegato 1
 - Allegato 2
 - Allegato 3
 - Allegato 4
 - Allegato 5
 - Allegato 6
 - Allegato 7
 - Allegato 8
 - Allegato 9
 - Allegato 10
 - Allegato 11
 - a) R1.4 - App.01 "Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";
 - b) R1.4 - App.02 "Studio finalizzato all'individuazione delle soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 2.000 a.e.";
 - c) R1.4 - App.03 "Schema di Accordo di Collaborazione tra la Provincia, l'Agenzia Regionale Tutela Ambiente ed il Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane";
 - d) R1.4 - App.04 "Scheda per la raccolta, informatizzazione, aggiornamento, e trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni allo scarico".



3.3.8_ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di CHIETI

La formazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Chieti si colloca in una fase di passaggio strutturale nel percorso di trasformazione della cultura di pianificazione e, più in generale, della cultura di governo del territorio da parte degli Enti locali.

Da un lato, appare infatti superato il vecchio sistema pianificatorio sotteso dalla Legge urbanistica 1150/1942, di carattere dirigistico e separato, oltre che particolarmente povero di esperienze nella dimensione territoriale intermedia; dall'altro, il nuovo assetto introdotto, per la pianificazione territoriale provinciale, con la Legge 142/1990 e attraverso una molteplicità di iniziative legislative regionali, appare ancora relativamente lontano dalla compiutezza e da una organica stabilità, da raggiungersi anche attraverso esperienze reali.

Una volta esaurita la fase della trasformazione strutturale di lungo periodo del territorio italiano, avviata nel secondo dopoguerra e caratterizzata da grandi movimenti migratori, dalla crescita urbana e da intensi momenti espansivi dell'economia, non risulta più né utile né efficace – già a

partire dai primi anni '90 – un processo di piano di carattere fondamentale normativo, basato su semplici procedure di regolazione di una domanda/offerta di insediamenti intensa e prolungata.

Emerge, al contrario, l'opportunità di una concezione strategica ed aperta del Piano, che, mediante un approccio attivo dei problemi si proietta su scenari programmatici, su progetti ed azioni, oltre che sull'investimento mirato delle risorse disponibili, costruendo un impianto di carattere promozionale, selettivo e orientato al mercato, promuovendo interazioni aperte verso una rete articolata di soggetti attuatori e di interlocutori del processo di governo territoriale.

In proposito appare del tutto opportuno fare riferimento al Documento programmatico di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale 28/07/1999 n° 42/3, che esordisce testualmente: "La Provincia si configura istituzionalmente come l'Ente locale territoriale preposto alla cura degli interessi della comunità provinciale, di cui promuove lo sviluppo socio-economico. E' fondamentale e necessario attivare tutti gli strumenti affinché il rapporto fra cittadino e Ente locale sia facilitato, i diritti dei cittadini vengano pienamente tutelati e le forme di partecipazione democratica vengano concretamente attuate, per restituire al cittadino il proprio ruolo di protagonista della vita politica e istituzionale". Fra i suddetti strumenti, risalta, in primo luogo, il ruolo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che rappresenta oggi una competenza primaria della stessa istituzione provinciale.

Un'impostazione strategica del Piano appare la sola idonea ad affrontare una lunga stagione di bassa domanda e scarsità di risorse, nonché, più in generale, a perseguire nuove forme di legittimazione sociale e politica del processo di governo territoriale.

E' apparso sempre più essenziale, inoltre, il superamento di tradizionali separatezze fra i vari livelli istituzionali e di governo, e si è gradualmente affermato il principio della sussidiarietà, della cooperazione istituzionale e della copianificazione, mentre, a fronte di persistenti irrazionalità e squilibri nell'uso delle risorse territoriali, si ritiene qui di proporre un principio apparentemente scontato – e viceversa di grande rilevanza critica – come quello della ragionevolezza; una ragionevolezza che deve guardare sia alla definizione del sistema degli obiettivi perseguibili, sia ai criteri ed ai metodi di formazione e gestione del piano.

Le istanze di rinnovamento peraltro, ai diversi livelli, si rapportano con difficoltà crescente ad un sistema legislativo e ad una tradizione amministrativa, oltre che ad una prassi urbanistica, sedimentata e consolidata, non sempre capaci di confrontarsi con una nuova cultura della pianificazione/programmazione, in una fase in cui - anche se la ricerca della snellezza viene regolarmente enunciata - si sono di fatto accentuati i momenti di appesantimento burocratico e di inefficienza dell'intero sistema pubblico, nei suoi livelli amministrativi e gestionali.

E' da questo contesto di difficili esperienze che deriva una forte domanda, insieme, di innovazione e di rinnovata certezza dei riferimenti, in particolare operando in un ambito di pianificazione a scala intermedia,

come quello provinciale, che si colloca lungo un percorso ancora in parte da costruire e da esplorare criticamente nei suoi momenti effettivi, oltre che relativamente fragile e scarsamente legittimato.

In particolare, il quadro territoriale dell'Abruzzo, costiero ed interno, corrispondente alla Provincia di Chieti, appare complesso dal punto di vista interpretativo e tale da avvalorare la necessità di una cultura del Piano peculiare, articolata nelle sue strategie e mirata su tre obiettivi fondamentali, ormai acquisiti anche nel quadro della programmazione regionale:

- qualità e integrazione dei sistemi insediativi;
- innovazione - sviluppo dei sistemi produttivi;
- valorizzazione delle risorse ambientali;

che si identificano, peraltro, con le opzioni ritenute irrinunciabili nel citato Documento di Indirizzi generali di governo (cfr. p. 3, punto C, relativo alla Politica territoriale ed urbanistica).

La ricerca di un più adeguato livello di qualità e di un grado più elevato di integrazione dei sistemi insediativi del territorio provinciale, nel quadro abruzzese, appare un obiettivo ben degno di essere perseguito, se si considerano da un lato i processi di concentrazione in corso da anni sull'area di Chieti-Pescara, dall'altro la rarefazione e la dispersione, e di conseguenza anche la scarsa integrazione, di tutto il diffuso sistema insediativo minore.

Peraltro il territorio provinciale non pare "spaccato" in queste due componenti, anche perché sia il sistema costiero che la rete delle città intermedie rappresentano componenti capaci di garantire un buon livello di equilibrio – almeno in termini potenziali – nel rapporto fra le aree deboli e le aree forti.

Resta il fatto che l'obiettivo dell'integrazione di queste diverse componenti – la cui diversità deve essere interpretata in questa sede come una ricchezza, o forse meglio come una risorsa – appare un obiettivo prioritario e di sicuro rilievo; mentre il dato della qualità insediativa va riferito non solo a parametri di efficienza territoriale – logistica, accessibilità, razionalità, economicità e riconoscibilità degli insediamenti – ma anche al quadro di insieme delle risorse ambientali, a scala territoriale ed urbana.

Nello stesso tempo, anche l'assetto dei sistemi produttivi che sono venuti affermandosi nella realtà provinciale, con particolare riferimento allo sviluppo industriale assai intenso che ha interessato le ASI di Chieti - Pescara, del Sangro e di Vasto, modificando profondamente la geografia di un territorio rurale, un tempo largamente marginale, merita un particolare impegno.


Si tratta probabilmente della più importante realtà produttiva regionale, anche se, come è noto, il quadro non appare privo di problemi: una scarsa integrazione territoriale, un'insufficiente dotazione di infrastrutture e servizi, un pendolarismo spinto, uno scarso sviluppo del settore terziario, una situazione ambientale non priva di rischi.

Risulta necessario, quindi, lavorare ancora, sia per qualificare le possibili ulteriori fasi di sviluppo sia per garantire processi appropriati di aggiornamento e di innovazione, di un sistema solido ma frammentario e che forse non ha in se tutti i presupposti per ulteriori fasi di crescita.

Lo stesso sistema del turismo costiero e montano appare suscettibile, a particolari condizioni, di ulteriori fasi di trasformazione, qualificazione e sviluppo.

Infine in questo quadro, piuttosto differenziato e complesso, fatto di segmenti di sviluppo che si affiancano

ad aree di ritardo, l'obiettivo di una valorizzazione delle risorse ambientali appare primario, sia con riferimento al livello di eccellenza del sistema naturalistico delle aree montane – che trovano il loro vertice nel Parco della Maiella – sia con riferimento alla dimensione rilevante della fascia costiera, molto articolata e differenziata nel suo notevole sviluppo lineare.



3.3.9 – Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Salvo in fase di adozione

Con DELIBERA DEL C.C. N° 19 DEL 6 MAGGIO 2014 Si Definisce Il Processo Di Avvio Per La Redazione Del NUOVON PRG, In Variante Al ILPIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE ADOTTATO IL 24 FEBBRAIO 1997 E APPROVATO IL 12 MAGGIO 1998 VARIANTE PARZIALE ADOTTATA IL 1 MARZO 2002 E APPROVATA IL 9 DICEMBRE 2002

CONDIZIONI ED OBIETTIVI GENERALI DEL NUOVO PIANO


- VISIONE RIFERITA AD UN ARCO TEMPORALE MEDIO-LUNGO (15-20 ANNI)
- VALORIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI URBANE ESISTENTI
- CONTENIMENTO DELL'USO DEL SUOLO
- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE
- MIGLIORE INTEGRAZIONE CON IL COMPARTO COASIV
- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO
- DISCIPLINA DELLA QUALITA' DELLE TRASFORMAZIONI
- PROMOZIONE DEL RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

TEMATICHE SPECIALI DEL NUOVO PIANO


- VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ANTICO E NUOVA VISIONE DELLA CITTA' STORICA
- MIGLIORE QUALIFICAZIONE DELLE AREE DI FRANGIA DEL CAPOLUOGO
- PROGETTO "MARINA" PER UN TURISMO SOSTENIBILE
- NUOVO QUADRO DELLA MOBILITÀ GENERALE E ALTERNATIVA
- DEFINIZIONE DI UNA RETE DI SPAZI NATURALI ED AGRICOLI
- RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO COLLETTIVO

OBIETTIVI TECNICI DEL NUOVO PIANO


- SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
 - ESTESA DISCIPLINA DI DETTAGLIO E DIRETTA
- ATTUABILITA' DEGLI INTERVENTI
- FORME DI PEREQUAZIONE E MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI E DEI BENEFICI TRA PUBBLICO E PRIVATO
 - FORMAZIONE DI UN PROGETTO INCLUSIVO E CONDIVISO




PRG vigente




PRG in Variante: preliminare di studio



Nuovo PRG carata della tutela ambientale



Nuovo PRG: previsione del PAI



Nuovo PRG studio per Assetto del Territorio

4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

4.1 Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

Il Comune di San Salvo è interessato da componenti ambientali sensibili: gli ambiti oggetto del Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo da analizzare sono strettamente legati all'ambito demaniale marittimo della costa adriatica.

In questa fase viene effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del Piano includendo anche come elemento del contesto la normativa vigente. L'obiettivo è dunque quello di definire il quadro ambientale dello stato dell'ambiente a livello comunale. In particolare, in questa fase vengono definiti quali sono i temi e le questioni ambientali con cui il piano in qualche modo interagisce ed il livello di approfondimento con il quale occorre trattarle. Di seguito si propone un elenco riassuntivo dei principali temi e questioni ambientali sui quali il Piano potrebbe avere effetti, l'elenco è stato definito tenendo conto dei temi ambientali elencati nell'allegato VI f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4.2 - Aspetti ambientali e loro rilevanza per il Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo

Si procede ora con una lista di verifica, in base alla normativa vigente, sulla possibile esclusione a priori del Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo dalla procedura di VAS o sulla necessità di approfondimenti riguardo alla natura degli effetti del Piano stesso:

LISTA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS AMBIENTALE 152/2006 e s.m.i.		
N	DECRETO	RISPOSTA
1	<i>[art. 7, comma 2, lettera a & art. 7, comma 4] Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti:</i> a. Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; b. Contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente e determina l'uso di porzioni significative di territorio e non esclusivamente di	NO <i>Il PDMC presenta solo il requisito a. 'pianificazione territoriale' mentre per il b. si tratta di 'piccole aree a livello locale'</i>

	<i>piccole aree a livello locale</i>	
2	<i>[art. 7, comma 2, lettera b & art. 7, comma 4] Il piano o programma concerne i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e determina l'uso di porzioni significative di territorio e non esclusivamente di piccole aree a livello locale</i>	NO <i>Il PDMC riguarda ambiti già regolati da strumenti urbanistici locali.</i>
3	<i>[art. 7, comma 2, lettera a & art. 7, comma 4] Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti: c. Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; d. Contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente e determina esclusivamente l'uso di piccole aree a livello locale</i>	SI <i>Riguarda la pianificazione territoriale e l'uso di piccole aree a livello locale.</i> <i>VERIFICA DI II° LIVELLO PER DETERMINARE LA NATURA SIGNIFICATIVA O MENO DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE</i>
4	<i>[art. 7, comma 2, lettera a & art. 7, comma 3] Il piano o programma, diverso da quelli di cui ai precedenti punti, contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale, possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale</i>	NO <i>COMUNQUE VERIFICA DI II° LIVELLO PER DETERMINARE LA NATURA SIGNIFICATIVA O MENO DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE</i>
5	<i>[art. 7, comma 8] Il piano o programma: - È destinato esclusivamente a scopi di difesa - È un piano o programma finanziario o di bilancio - È un piano o programma relativo agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</i>	NO

In base alle risposte di cui ai punti 1 e 2 il Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo sarebbe automaticamente escluso dalla procedura di VAS, tuttavia in base ai punti 3 e 4 occorre approfondire la significatività (rilevanza) degli effetti del PDMC sull'ambiente e le

popolazioni residenti. Non si applica il punto 5 di esclusione.

Tem	Rilevanza	Motivi della rilevanza
Aria	<i>bassa</i>	<i>Le previsioni del PDMC non incidono sostanzialmente sulle emissioni in atmosfera, salvo i modesti benefici indotti dal rinnovo parziale dell'impiantistica ed il miglioramento dell'isolamento termico degli edifici</i>
Acqua	<i>bassa</i>	<i>Gli interventi previsti non comportano interferenza con il sistema delle acque. Verranno migliorati i sistemi di rete di sottosuolo nei centri</i>
Suolo	<i>bassa</i>	<i>L'intervento non comporta sostanziali mutamenti rispetto all'uso del suolo attuale, né operazioni di scavo/riporto tali da alterarne la struttura</i>
Rifiuti	<i>media</i>	<i>L'incidenza del Piano sul tema rifiuti può derivare dallo sgombero e smaltimento delle macerie</i>
Rumore	<i>bassa</i>	<i>Non vi sono aspetti permanentemente rilevanti, salvo la fase di cantierizzazione che è comunque generalmente normata</i>
Natura e biodiversità	<i>bassa</i>	<i>Gli ambiti di intervento diretto del PDMC non riguardano ambiti della biodiversità.</i>
Energia	<i>bassa</i>	<i>L'attuazione del Piano non richiede apporti particolarmente significativi di energia né in fase di costruzione, né in fase di esercizio</i>
Paesaggio e territorio	<i>media</i>	<i>Data l'elevata qualità degli ambiti interessati dal punto di vista paesaggistico, la rilevanza media è determinata dal necessario controllo qualitativo degli interventi stessi</i>
Popolazione e salute umana	<i>bassa</i>	<i>Le azioni dirette ed indotte dal Piano non sembra possano interessare ricettori sensibili</i>

5_ Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma

5.1_ Descrizione presumibili impatti ambientali del Piano di Ricostruzione

Definizione dell'Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività.

In considerazione della rilevanza delle interferenze delle previsioni del **Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo**, come sopra indicati, con gli elementi ambientali, del paesaggio e sulla condizione socio-economica sono presumibili i seguenti impatti:

componente ambientale	impatto	motivazione
abitanti	neutro	Le azioni di piano non incidono sulla salute delle popolazioni residenti
aria	neutro (+)	Le possibili modeste negatività in fase di cantiere sono compensate dal miglioramento delle emissioni a regime.
acqua	neutro (+)	I consumi in fase di cantiere possono essere compensati dal miglioramento delle reti (riduzioni delle perdite) a regime. Non si prevedono interferenze con le acque di sottosuolo e soprasuolo.
suolo	neutro (-)	Non è previsto consumo di suolo per nuove costruzioni né particolari movimenti di terra, salvo gli scavi e i reinterri per le reti di sottosuolo. La quantità di macerie da smaltire non è particolarmente rilevante
clima	neutro	Non sono previsti impatti rilevanti.
fauna	neutro (-)	Possibile disturbo in fase di cantiere (movimento di mezzi e rumore). Nessuna interferenza a regime.
flora	neutro	Non sono previsti impatti rilevanti.
paesaggio	neutro (+)	La modalità prettamente conservativa degli interventi non comporta impatti rilevanti. Verrà migliorata la qualità di spazi aperti pubblici.
patr. culturale	positivo	Gli interventi sugli edifici di pregio comporteranno un miglioramento dello stato

		del patrimonio culturale architettonico diffuso.
Società/ economia	positivo	Le previsioni di specifiche azioni ed investimenti per la riattivazione delle economie locali, potrà portare prevedibili impatti positivi nel medio periodo.

N.B. impatto neutro (+) o (-): con tendenza positiva o negativa

5.2_ Mitigazioni

Non sono previste particolari forme di mitigazione in considerazione della prevista natura tendenzialmente positiva degli impatti.

6_ Sintesi delle motivazioni

Per esprimere la proposta di parere di cui al punto successivo occorre sintetizzare le seguenti questioni: Seppure il Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo ha come riferimento generale un contesto territoriale più ampio della sola area demaniale marittima adriatica, tuttavia le azioni che hanno un potenziale effetto sull'ambiente e le popolazioni residenti sono riferite all'ambito di Piano ovvero:

- il Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e non riguarda ambiti “A” del Piano Paesistico Regionale;
- per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione locale ed in particolare con il Piano Regolatore Generale adottato, in funzione della specificità d'ambito del PDMC e per la natura stessa di detto strumento, il ruolo e gli obiettivi sono assolutamente coerenti con il piano vigente in quanto “integra e varia” il suddetto strumento, rilevando altresì una effettiva modificazione riferita solo alle modalità di intervento sull'esistente;
- non sono previste nuove aree, in variante agli strumenti urbanistici, per la rilocalizzazione di abitazioni ed attività economiche, se non un'equa redistribuzione delle stesse esistenti con maggiori misure di salvaguardia per l'ambiente e l'ecosistema;

Inoltre il Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo si pone obiettivi specifici di riqualificazione dell'ambiente costruito, dello spazio aperto e dei sotto-servizi, secondo logiche di sostenibilità ambientale ed economica e quindi migliorando, per quanto possibile le condizioni di relazione con l'ambiente dell'insediamento umano e le modalità di trasformazione dell'esistente.

7_ Parere di assoggettabilità a VAS

Proposta di non assoggettabilità a VAS

Nella presente relazione, sono stati evidenziati:

- il quadro progettuale preliminare ovvero gli obiettivi generali del PDMC;
- il quadro programmatico di riferimento ovvero l'insieme dei piani e programmi con cui il PDMC potrebbe interferire per ambito settoriale e territoriale di intervento (coerenza verticale ed orizzontale);
- le possibili interazioni tra il PDMC e l'ambiente, attraverso la costruzione di un set di indicatori e a valutazione degli elementi e la loro incidenza;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PDMC;
- una verifica preliminare della significatività degli effetti.

Per le motivazioni esposte, si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il PDMC Piano Demaniale Marittimo Comunale del Comune di San Salvo in oggetto in quanto trattasi di piano che determina l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori di piani e programmi, in variante rispetto all'attuale strumento nella delimitazione (perimetrazione) di alcune aree, migliorando rispetto al precedente la valorizzazione e l'uso naturalistico e non antropico dei luoghi, in quanto come detto, il Piano Demaniale Comunale Marittimo PDMC del Comune di San Salvo è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e non riguarda ambiti "A" del Piano Paesistico Regionale; per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione locale ed in particolare con il Piano Regolatore Generale adottato, in funzione della specificità d'ambito del PDMC e per la natura stessa di detto strumento, il ruolo e gli obiettivi sono assolutamente coerenti con il piano vigente in quanto "integra e varia" il suddetto strumento, rilevando altresì una effettiva modificazione riferita solo alle modalità di intervento sull'esistente; non sono previste nuove aree, in variante agli strumenti urbanistici, per la rilocalizzazione di abitazioni ed attività economiche, se non un'equa redistribuzione delle stesse esistenti con maggiori misure di salvaguardia per l'ambiente e l'ecosistema;

ⁱ I monaci cistercensi, autori di un'intensa, entusiasmante fase di bonifica e messa a coltura dei terreni acquitrinosi e boschivi, divennero così i protagonisti di una sensibile ripresa economica (secc. XIII-XIV) i cui effetti si sarebbero sentiti anche nel borgo di San Salvo. L'abbazia, decaduta nel XV secolo, venne poi affidata a degli abati commendatari, che (con il titolo di abati dei Santi Vito e Salvo) ne governarono da lontano i beni fino alla seconda metà del Settecento
fonte: http://www.comune.sansalvo.gov.it/pagine/14_portale-del-turista/39_cenni-storici

ⁱⁱ Il centro storico della città ha il suo fulcro nella Piazza San Vitale che, fino al 1950, era chiusa da numerosi caratteristici edifici (delle famiglie Fabrizio, Cilli, Napolitano, Russo) e in particolar modo da quello della Porta della Terra, la porta d'ingresso al Borgo medievale abbattuta nel 1968 e diversamente ricostruita nel 1997. Nel nuovo edificio si trova oggi l'ingresso al Museo civico archeologico, originale in quanto interamente ipogeo, che conserva mura e reperti di età romana unitamente a reperti di età italica e medievale.

La Chiesa di San Giuseppe, che sorge al centro del vecchio borgo, è l'antica chiesa del monastero romanico di Santo Salvo (secc. X-XII), ristrutturata dai monaci cistercensi nel XIII sec. (di questa fase resta un tratto del muro di

settentrione, con due monofore gotiche), restaurata nel '700 e quasi interamente ricostruita appena dopo la metà dell'800, in uno stile ormai pienamente neoclassico. L'abside della Chiesa di San Giuseppe, interamente dritta, insiste invece su via Portanuova, cosiddetta perché al suo termine in Età moderna (verso la fine del Settecento) era stata eretta una seconda porta per l'uscita dal Borgo. Da qui, sulla destra si può osservare il muraglione di Via Fontana Vecchia, realizzato all'esterno dell'abitato murato per ripianare un terreno sensibilmente scosceso. Oltre la strada Fontana Vecchia si trova la caratteristica omonima Fontana che costituisce lo sbocco di un importante acquedotto romano ipogeo di età imperiale, tuttora integro e funzionante. Salendo lungo il muraglione si raggiunge l'incrocio tra via Fontana e via Savoia, con di fronte un altro muraglione su cui si affacciano due palazzi storici settecenteschi (uno della famiglia Artese) e l'ottocentesco palazzo Ciavatta, appartenenti alla prima fase di espansione dell'abitato fuori le mura che poi avrebbe prodotto l'edificazione del quartiere ottocentesco tra via Savoia e corso Garibaldi, con i caratteristici vicoli di collegamento. Risalendo a destra via Fontana, si ritorna alla nuova "Porta della Terra", sul lato ovest, all'incrocio tra corso Garibaldi (l'antico decumano romano, oggi strada commerciale al cui termine si trovano popolosi quartieri residenziali) e Corso Umberto I. Su quest'ultima strada, prima che immetta nella Piazza del Comune (Piazza Giovanni XXIII) s'incontrano i palazzi Sabatini e De Vito e, ai numeri civici 20A e 24, l'edificio che ospita "La Giostra della Memoria", un interessante museo demoantropologico privato, le cui stanze sono ognuna dedicata a custodire oggetti appartenuti ad una specifica tradizione (transumanza, medicina popolare, magia, ceramiche da mensa, corredo da sposa ecc.).